

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE E ADEGUAMENTO NORMATIVO

REGOLAMENTO DI RADIOPROTEZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Ai sensi del D. Lgs. 230/95 e succ. mod. ed int.

1.DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Responsabile della Struttura presso la quale si svolgono attività con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti è responsabile, in quanto delegato dal Datore di Lavoro, dell'applicazione degli obblighi riguardanti la protezione delle radiazioni ionizzanti stabiliti dal D. Lgs 230/95 e succ. mod. ed int. Egli deve prevedere affinché i lavoratori le cui attività si svolgono nella struttura da lui diretta, siano tutelati dai rischi derivanti dalle attività su esposte. Per quanto esso si avvale della collaborazione del Responsabile delle Attività, del preposto e del Servizio Prevenzione e Protezione ambiente e adeguamento normativo per quanto di rispettiva competenza.
2. Il Responsabile della Struttura, di concerto con il Responsabile delle Attività per quanto di competenza, individua il personale esposto a rischio. L'Esperto Qualificato effettua la classificazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 230/95, sulla base delle informazioni riportate nella "**Scheda per richiesta classificazione ad esposizione a Radiazioni ionizzanti**". Ogni variazione delle informazioni di cui sopra, inclusa la cessata attività con rischio specifico, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente tramite nuova scheda di rischio. Il Servizio Prevenzione e Protezione ambiente e adeguamento normativo, mantiene un elenco aggiornato del personale esposto sulla base delle segnalazioni dei Responsabili di Struttura e della classificazione effettuata dall'Esperto Qualificato. Il lavoratore classificato "Lavoratore Esposto" deve essere sottoposto a visita di medica di idoneità preventiva, periodica e di cessata attività.
3. Qualora il lavoratore frequenti più laboratori, sia interni che esterni all'Ateneo, comportanti rischio radiazioni ionizzanti, il Responsabile della Struttura cui questi afferisce, deve segnalare attraverso la scheda di rischio, la molteplicità dei datori di lavoro ed eventuali sistemi di limitazione delle dosi ai sensi dell'art. 66 D. Lgs 230/95
4. Il Responsabile di Struttura provvede affinché i lavoratori siano dotati dei dosimetri assegnati dall'Esperto Qualificato. Tali dosimetri possono essere utilizzati presso le altre Strutture dell'Ateneo, purchè idonei alla sorveglianza richiesta e salvo diversa indicazione dell'Esperto Qualificato.
5. Il responsabile della Struttura effettua la validazione della scheda personale dosimetrica e del documento sanitario personale istituite dall'Esperto Qualificato o dal Medico per quanto di competenza. Considerata l'unicità del datore di lavoro, individuato nel rettore dell'Università degli Studi di Genova, si istituiscono un'unica scheda personale dosimetrica e un documento sanitario personale per ogni singolo lavoratore classificato.
6. I Responsabili delle Strutture universitarie che operano stabilmente presso Istituzioni o Enti esterni, convenzionati con l'Ateneo (ad esempio: ospedali, fondazioni, cliniche, ecc...), sono responsabili dell'applicazione delle norme vigenti. Essi devono stabilire accordi scritti (convenzioni) con i dirigenti dei predetti enti per l'osservanza degli obblighi di legge e per la tenuta della documentazione di sorveglianza fisica e medica.

7. I Responsabili di Strutture assicurano l'applicazione degli artt. 62 e 63 del D. Lgs 230/95 e provvedono ad effettuare la notifica ovvero la richiesta di autorizzazione di impresa esterna, così come la vidimazione del libretto personale di radioprotezione dandone comunicazione all'Amministrazione universitaria.
8. I Responsabili delle Attività di ricerca ed i preposti sono tenuti all'osservanza delle norme di protezione e sicurezza dai rischi derivanti dalle attività di ricerca, di didattica o di servizio loro affidate. Gli stessi devono coordinarsi, preventivamente alle esposizioni al rischio, con il Responsabile della Struttura di afferenza e con quello della struttura in cui si svolge l'attività; essi devono formare ed informare gli operatori interessati del rischio e delle corrette procedure che devono essere adottate, provvedendo ad una adeguata sorveglianza.